

Allegato 1

Schema di regolamento di gestione della zona franca di Cagliari

ART. 1 –

La zona franca di Cagliari è delimitata secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.75 del 10 marzo 1998 art. 1, comma 3, così come previsto dall'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei Trasporti.

Nella zona franca è autorizzato qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi.

ART. 2 –

Il soggetto gestore della zona franca di Cagliari è individuato nella Soc. Cons. per Az. "ZONA FRANCA DI CAGLIARI", che userà il marchio d'impresa "Cagliari Free Zone", con sede in Cagliari, Viale Diaz, 86.

Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilità compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari a tempo indeterminato.

I relativi programmi annuali devono essere approvati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione.

ART. 3 –

Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dalla legge, viene identificata nella Direzione della Circostrizione Doganale di Cagliari l'autorità doganale competente.

Ad essa dovrà fare riferimento il soggetto gestore indicato, salvo espresse deroghe di competenza previste nel presente regolamento o in successive modificazioni.

ART. 4 –

Il gestore si impegna a provvedere alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca.

Tale attività si estrinseca nella costruzione di varchi di ingresso e uscita secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con l'Autorità doganale, nel mantenimento della recinzione, nell'eseguire tutte le opere che venissero richieste dall'Amministrazione doganale per il sicuro esercizio della vigilanza, nella predisposizione di idonea segnaletica, nel fornire gratuitamente i necessari locali a norma di legge per le esigenze degli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza, nonché nel provvedere alla ordinaria manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi.

ART. 5 –

L'autorità doganale provvede ad eseguire i controlli del perimetro della zona franca nonché i controlli ai varchi di ingresso e di uscita della zona franca.

A tale scopo essa si avvale di sistemi informatizzati e di tessere di riconoscimento del personale autorizzato ad operare nell'area.

Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorità doganale tutti i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attività di controllo.

ART. 6 –

Al fine di consentire all'autorità doganale il controllo sulle merci in entrata ed in uscita dalla zona franca, una copia del documento di trasporto delle merci è tenuta presso il soggetto gestore a disposizione dell'autorità doganale.

ART. 7 –

Il soggetto gestore provvede a predisporre entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto un piano operativo della zona franca.

In esso dovranno essere indicate le infrastrutture necessarie a garantire i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali ("piano regolatore della zona franca").

Il piano operativo della zona franca deve essere trasmesso all'Autorità doganale di Cagliari per eventuali osservazioni da formularsi entro 60 giorni dalla ricezione.

Il Piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, è quindi trasmesso all'Assessore competente in materia di Industria per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

ART. 8 –

Al fine di agevolare l'attività dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della zona franca, il soggetto gestore prevede a predisporre apposite pubblicazioni informative da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità doganale, anche in occasione di modifiche e/o aggiornamenti delle stesse.

ART. 9 –

E' compito del soggetto gestore svolgere l'attività promozionale della zona franca, volta all'attrazione degli investimenti pubblici e privati.

Il soggetto gestore promuove forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche coinvolte e i rappresentanti del mondo imprenditoriale.

ART. 10 –

Le richieste da parte dei soggetti economici per operare all'interno della zona franca sono presentate al soggetto gestore ed inviate per conoscenza all'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna.

Il soggetto provvede ad effettuare una istruttoria preliminare delle domande verificando la disponibilità dell'area per l'intrapresa economica e la compatibilità dell'iniziativa col programma di cui al precedente art.2, e le trasmette all'Autorità doganale. Quest'ultima provvede a rilasciare le autorizzazioni preventive all'esercizio dell'attività all'interno della zona franca, come previsto dal codice doganale comunitario.

ARTICOLO 11 –

In ordine alle autorizzazioni preventive da parte dell'autorità doganale previste dai regolamenti comunitari CEE n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e CEE n.2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione

del codice doganale comunitario, si applicano i termini previsti dalla Legge 241/90 e successive modificazioni.

Per la movimentazione delle merci in entrata ed in uscita della zona franca e per ogni altro aspetto rilevante ai fini della sicurezza fiscale sarà redatto apposito disciplinare da parte dell'Autorità doganale.

ART. 12 –

Fatte salve le funzioni di competenza dell'Autorità doganale e dell'Autorità portuale, le attività di gestione della zona franca svolte dal soggetto gestore sono sottoposte ai poteri di vigilanza e controllo della Regione Autonoma della Sardegna secondo quanto previsto dallo statuto del gestore e dalle vigenti disposizioni normative in materia.

ART. 13 –

Restano ferme le disposizioni del Codice della Navigazione e delle altre leggi e regolamenti relativi all'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo e all'esercizio della polizia marittima.

Restano altresì ferme le disposizioni di cui alla legge 28/01/94 n.84, e successive modificazioni, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale.